



## UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

tel. 059 209 416 fax 059 209 492

Prot. n. **8747/8.8.4**

Modena, **25/01/2008**

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  
Loro sedi

ALL'ARPA  
SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA  
Via Fontanelli, 21  
41100 - Modena

AL CORPO FORESTALE DELLO STATO  
P.zza Matteotti  
41100 - Modena

ALLA POLIZIA PROVINCIALE  
Via Rainusso, 144  
41100 - Modena

## **OGGETTO: D.LGS 152/2006 PARTE QUARTA - NUOVA CIRCOLARE SUL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE.**

Con la presente si desidera riconsiderare quanto a suo tempo diffuso con la circolare prot. n. 34080/8.8.4.1 del 11/09/1997 relativamente al deposito temporaneo di rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione.

Quanto riportato nella presente consegue ad un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che si è venuto via via assestando (vedi ad es. le recenti sentenze 16955 del 04/05/2007, 23792 del 18/06/2007, 02037 del 11/07/2007) soprattutto negli ultimi due anni, e che chiarisce in modo univoco che non può assumere la qualifica di deposito temporaneo il deposito di rifiuti effettuato al di fuori del luogo stesso di produzione, ricomprendendo nella esclusione anche luoghi in disponibilità della medesima ditta titolare dei cantieri di costruzione/demolizione.

Pertanto per la Suprema Corte, per "luogo stesso in cui sono prodotti" non possono intendersi né la sede legale con pertinenze adatte ad un deposito, né altri cantieri della medesima società.

Anche nelle vigenti norme contenute nel D.lgs 152/2006 e nello stesso testo di correzione del medesimo Decreto in corso di pubblicazione in G.U. non compaiono elementi di novità tali da far presupporre un diverso orientamento giurisprudenziale.



Servizio Gestione integrata sistemi ambientali

telefono 059 209 418 fax 059 209 409

viale Jacopo Barozzi 340, 41100 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it

Le uniche eccezioni previste sono rintracciabili nell'art.230 del D.lgs 152/2006 laddove è contemplato un deposito temporaneo effettuato al di fuori del luogo di produzione nei casi delle attività di manutenzione di reti nonché in altra eccezione posta nel caso dei rifiuti sanitari prodotti nelle attività svolte dal personale medico "itinerante".

Ciò premesso è chiaro che il deposito temporaneo è possibile solamente nel medesimo cantiere ove sono stati originati i rifiuti della demolizione o costruzione e nell'osservanza delle prescritte caratteristiche rintracciabili all'art.183 del D.lgs 152/2006.

In tutti gli altri casi è necessaria l'autorizzazione alla gestione prevista dalle vigenti norme.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI  
Dott. Giovanni Rompianesi